



## DELIBERA N. 21

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di marzo, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale. Risultano presenti i sigg.:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente
ASCIONE GUSTAVO	Componente
BARLETTA SALVATORE	Componente
DI ROSA TOMMASO	Componente
GEREMIA FRANCESCO	Componente

Risultano assenti giustificati i sigg.: DELLA GATTA ANTONIO, D'ANNA MARIO, MORELLI LUCIANO, PUOTI RAFFAELE

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.  
Risultano presenti i sigg.:

TESCIONE GIOVANNI	Presidente Revisori dei Conti
LOPRESTO FELICE	Componente Revisori dei Conti
NITTOLI FRANCESCO	Componente Revisori dei Conti

Risultano assenti giustificati i sigg.:

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale dell'Ente, coadiuvato dal dott. Angelo Cionti, dirigente.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OMISSIS

**Oggetto: CONSORZIO RIVIERA DOMITIA VS CCIAA DI CASERTA – ESITO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DECISIONI CONSEGUENTI.**

Il Presidente riferisce che con delibera n 175/2011, la giunta della Camera di Caserta approvò il bando contributi per l'internazionalizzazione per l'anno 2012.

Successivamente le imprese istanti (Consorzio RIVIERA DOMITIA, CDM SRL, IMMOBILIARE SANSILVESTRO- FARMACIA DEL MARE- PUBLISCANSRL-AUTOSERVIZI GAETANI- DOMIZIA INCOMING SRL) furono ammesse a contributo con determine dirigenziali n. 123e n. 427.

Con successiva determina n. 881/2012, il contributo alle suddette imprese fu revocato in quanto le stesse non fornirono i chiarimenti richiesti idonei a consentire la liquidazione dei contributi concessi.

Avverso detto provvedimento le imprese istanti proposero ricorso dinanzi al Tar e successivamente per riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Con sentenza n. 877/2018, il tribunale di Santa Maria CV, IV sezione civile ha così provveduto:

- Accoglie la domanda e per l'effetto, previa parziale compensazione condanna la parte convenuta al pagamento dell'importo di € 22311,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;



- b) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.075,00 di cui 240,00 per spese, oltre spese generali CPA e IVA come per legge in favore degli avvocati di parte.

L'avvocato Eduardo Romano, difensore dell'Ente, nella nota con la quale ha trasmesso la sentenza, ritiene che "il ragionamento posto dal Giudice alla base della sua decisione riposa su un esame ed una correlata interpretazione del Bando-contributi di riferimento (2012) che appaiono da un lato ancorati al suo dettato letterale e, dall'altro, rafforzati *a contrario* dalle disposizioni dei bandi afferenti gli anni successivi.

"Se dunque tale è l'ermeneutica della *lex specialis* di settore – prosegue l'avv. Romano – come detto per quanto limitata all'anno in questione, appare difficilmente praticabile ed ipotizzabile una impugnativa della decisione resa dal Tribunale in prime cure".

Il Consesso è chiamato ad esprimersi.

### LA GIUNTA

- udita la relazione;
- letta la sentenza citata;
- letta la nota dell'avv. Eduardo Romano;
- ritenuto di dover proporre appello avverso la sentenza di primo grado;
- vista l'attestazione favorevole, espressa attraverso la proposta di delibera, dal dott. Giuseppe Rauso, Responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;
- dopo ampia ed approfondita discussione che registra gli interventi riportati nel verbale della seduta;
- a voti unanimi;

### DELIBERA

- di proporre appello avverso la sentenza n. 877/2018, demandando il Presidente all'individuazione della figura professionale occorrente.

**IL SEGRETARIO**  
**Luca Perozzi**  
firma digitale

**IL PRESIDENTE**  
**Tommaso De Simone**  
firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)